

Allegato 1 – Intervallo colazione “Pranzo”
Area di intervento flessibilità organizzativa (B)
Rif. Sgravio contributivo ex D. Lgs. 80/2015, D.I. 12 settembre 2017
Circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017

VERBALE DI ACCORDO

Intervallo colazione “Pranzo” dei dipendenti di Banca Tema – Credito Cooperativo Soc. Coop.

Il giorno 9 luglio 2018, a Grosseto (GR), presso i locali di Banca Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo Società cooperativa, in Grosseto, Corso G. Carducci, 14, si sono riunite:

- Banca Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo Società cooperativa (di seguito “BCC”), in persona del Direttore Generale, Fabio Becherini, a ciò appositamente delegato, con l’assistenza tecnica, per la redazione del verbale, dell’avv. Marzia Mustari, Ufficio Consulenza giuslavoristica e Relazioni Sindacali della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (FTBCC);
- e
- FABI (di seguito “Sindacato”), rappresentato dai Dirigenti Sindacali Daniela Piccini, Paolo Cerrone, Silvia Donati e Caterina De Carolis;
- FIRST-CISL (di seguito “Sindacato”), rappresentata dai Dirigenti Sindacali Pierluigi Bordoni e Mauro Santini;
- FISAC-CGIL (di seguito “Sindacato”), rappresentato dal Dirigente Sindacale Enrico Chiavacci;
- UGL (di seguito “Sindacato”), rappresentato dal Dirigente Sindacale Fabrizio Rossi.

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 123 del CCNL 21/12/2012, *“il personale ha diritto - tranne che nei giorni semifestivi - ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto dal comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45. La durata dell’intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz’ora e fino a 2 ore con intesa tra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali”;*
- l’art. 119 del CCNL prevede che l’Azienda ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori, secondo un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori;
- rientra tra gli obblighi fondamentali del lavoratore, di cui all’art. 38 del CCNL, non entrare od intrattenersi nei locali aziendali fuori dell’orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e previa autorizzazione, e non allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
- l’art. 42 del CSLL vigente per le BCC e per le aziende aderenti alla Federazione Toscana BCC prevede che *“Le Aziende, per garantire al meglio la sicurezza e l’incolumità dei propri*

dipendenti, si impegnano affinché l'organico di ogni succursale e i lavoratori contemporaneamente presenti non risultino mai inferiori a 2 unità. La presente previsione è da considerarsi quale specifica misura di prevenzione e di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni";

- In riferimento all'art. 2 dell'accordo sindacale di fusione del 26 settembre 2016 le parti si sono incontrate per dare attuazione a quanto ivi previsto in materia di intervallo per il pranzo

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) questo accordo è sperimentale e ha durata annuale dal **1 agosto 2018 al 31 agosto 2019**;
- 3) per il periodo di sperimentazione: 1) ai sensi di quanto previsto dall'art. 123, secondo capoverso, del CCNL, l'intervallo per la pausa pranzo viene stabilito in 45 minuti, dalle ore 13:45 alle ore 14.30. 2) in coerenza con quanto previsto dagli artt. 118 e 119 del CCNL 21/12/2012, nelle giornate dal lunedì al giovedì, la prestazione lavorativa sarà pari a 7 ore e 35 minuti, nella giornata di venerdì, sarà pari a 7 ore e 10 minuti. La modulazione dell'orario di lavoro della BCC sarà, pertanto, la seguente:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Entrata per tutti i lavoratori	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15
Inizio orario di operatività di cassa	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
Fine orario di operatività di cassa	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20
Uscita per pausa pranzo	13.45	13.45	13.45	13.45	13.45
Rientro dopo pausa pranzo	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30
Inizio orario di operatività di cassa	14:35	14:35	14:35	14:35	14:35
Fine orario di operatività di cassa	15:35	15:35	15:35	15:35	15:35
Uscita per tutti dipendenti	16:35	16:35	16:35	16:35	16:10

Permane temporaneamente invariato l'orario delle due filiali di Grosseto3 – Via Santerno e Grosseto 4 – Via Statonia.

L'orario di lavoro effettuato dai dipendenti della Banca sarà verificato tramite la marcatura del badge. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, appartenenti alla categoria professionale delle Aree Professionali, che effettuano l'intervallo di colazione "pranzo" devono passare giornalmente il proprio badge nel lettore all'inizio della prestazione lavorativa (entrata), all'inizio dell'intervallo per colazione "pranzo" (uscita), al rientro dell'intervallo per colazione "pranzo" (entrata) ed al termine della prestazione lavorativa (uscita), realizzando così numero 4 marcature.

La BCC, valorizzandone l'utilità sociale, si rende disponibile a riconoscere al lavoratore, che ne faccia richiesta scritta all'Ufficio Gestione Risorse Umane entro e non oltre il **20 luglio 2018** un "comporto per conciliazione vita/lavoro" di 15 minuti fissi, tale da determinare, sommandosi ai 45 minuti di intervallo per il pranzo, una pausa di 60 minuti, dalle 13.30 alle 14.30. La richiesta dovrà riguardare il periodo 1 agosto 2018 – 28 febbraio 2019 ed entro il 31 gennaio 2019 dovrà essere presentata la richiesta per il semestre successivo, in entrambi i casi in modo continuativo. La fruizione del comporto per conciliazione vita lavoro viene collocata temporalmente dalle 13:30 alle 13:45. Eventuali ritardi saranno gestiti secondo i meccanismi contrattuali per aree professionali e quadri direttivi.


Ogniquale volta intervenga un trasferimento ad altra Unità Organizzativa il lavoratore potrà variare, entro 7 giorni dalla comunicazione di trasferimento, l'opzione precedentemente esercitata

- 4) i lavoratori che utilizzeranno il "comporto per conciliazione vita/lavoro", ultimeranno l'orario normale di lavoro alle 16:50, anziché alle 16:35, nelle giornate lavorative dal lunedì al giovedì, ed alle 16:25, anziché alle 16:10, nella giornata lavorativa del venerdì;
- 5) le Parti si incontreranno:
 - una prima volta, entro il 31 gennaio 2019, per valutare l'impatto iniziale del presente accordo sull'operatività della BCC;
 - entro il 31 luglio 2019, per valutare l'esito della sperimentazione ai fini della proroga del presente accordo;
- 6) il "comporto per conciliazione vita/lavoro" di cui al precedente punto 3) sarà autorizzato dalla BCC a condizione che nelle succursali sia rispettata la previsione dell'art. 42 del CSLL 29/4/2014 citata in premessa. La BCC, al fine di rispettare la previsione di cui al citato art. 42 del CSLL 29/04/2014, darà priorità alla concessione del "comporto per conciliazione vita/lavoro" ai dipendenti che già non beneficiano di flessibilità, privilegiando, a parità di condizione, la complessiva anzianità di servizio nell'ambito del movimento del Credito Cooperativo.
- 7) Per quanto concerne il personale operante negli Uffici la previsione dell'art. 42 del CSLL vigente richiamato nelle premesse del presente accordo deve intendersi riferita ai dipendenti operanti all'interno di uno stesso stabile.
- 8) l'accordo potrà cessare anticipatamente nell'ipotesi in cui intervenga una disciplina in materia da parte della contrattazione collettiva nazionale/territoriale/di gruppo.

Letto, approvato e sottoscritto.




Terre Etrusche e di Maremma -
Credito Cooperativo Società cooperativa


FTBCC


FABI



FIRST-CISL



FISAC-OGIL



UGL